(N. 365-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1954 (V. *Stampato N.* **544**)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1954

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, fu modificato il regime fiscale al quale sono assoggettati taluni filati di fibre tessili naturali e artificiali.

Col disegno di legge oggi sottoposto al vostro esame vi è proposta la conversione in legge del decreto stesso nella formula accolta dalla Camera dei deputati che ha apportato al testo originario alcune modificazioni.

Occasione del provvedimento che vi viene presentato per la conversione fu la scadenza del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per la riscossione in abbonamento della imposta di fabbricazione.

Fu colta però l'occasione per apportare alcune modificazioni al sistema della imposta, creata col regio decreto 3 gennaio 1947, n. 1, e poi perfezionata con il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427 (convertito in legge con modificazioni con la legge 18 febbraio 1949, n. 27), con la legge 24 dicembre 1949, n. 940, con la legge 22 marzo 1951, n. 205, e con quella 18 marzo 1952, n. 117.

In virtù dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il sistema della riscossione in abbonamento in base al numero dei fusi di filatura, delle filiere installate e funzionanti e della durata e tipo della lavorazione non sarà più un sistema provvisorio, ma diventerà il sistema normale di riscossione del tributo perchè — scrisse il Ministro nella relazione alla Camera dei deputati — al lume dell'esperienza acquisita durante gli anni di applicazione del sistema dell'abbonamento si sono ottenuti risultati nel complesso soddisfacenti.

Ma con l'occasione si vuol migliorare anche il sistema di applicazione dell'imposta introducendo diverse misure di tassazione per i filati artificiali alla viscosa, all'acetato, al cuproammonio, per le fibre artificiali a filamento continuo altre, per i filati di fibre poliamidiche, per quelli di fibre poliviliniche, e per quelli di fibre sintetiche altre, là dove c'era solo una tariffa unica per i filati di fibre tessili artificiali. Tale tassazione va oggi dalle lire 60 al chilogrammo per i filati alla viscosa che pesano più di cento grammi su 4.500 metri, alle lire 893 al chilogrammo per i filati di fibre tessili sintetiche altre che pesano su 4.500 metri meno di 11 grammi.

Non è dubbio che la maggiore specificazione sia da approvare anche perchè ha permesso di ridurre la tassazione per il filato di juta (da 25 a 15 lire al chilogrammo) e per quei filati alla viscosa che più risentono dell'attuale crisi di ribasso dei prezzi e perchè è giusto che il regime fiscale tenga conto della diversità e del diverso valore dei prodotti colpiti.

Sempre per aderire maggiormente ad un criterio di adattabilità dell'imposta alla capacità contributiva, con l'articolo 3 del decreto-legge si vuole graduare l'ammontare del diritto annuale di licenza per gli stabimenti tessili; così il diritto accennato è proposto vada dalle lire 2.000 annue per le fabbriche artigiane, alle lire 30.000 per le fabbriche in cui sono installati più di 50.000 fusi o filiere.

Piccole modifiche si apportano con l'articolo 4 del decreto che si vuole convertire in legge, ammettendosi la riduzione sull'imposta in abbonamento anzichè solo nel caso di sospensione per una intera giornata lavorativa nel caso di sospensione anche per un intero turno giornaliero di lavoro, e stabilendosi che per il caso di sospensione di alcune macchine soltanto sia necessario che questa duri almeno tre giorni lavorativi (senza che si parli più di quella per un intero turno).

Gli altri articoli riguardano la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di applicare strumenti contatori atti a registrare la lunghezza dei filati e le norme penali nelle quali si tiene conto della svalutazione della moneta.

La Camera ha aggiunto, in deroga espressa dell'articolo 240 del Codice penale, le norme circa la confisca di apparecchi, macchinari, prodotti e materie prime oggetto della violazione alla legge nonchè dei prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e delle cose adoperate per commettere la frode.

In sostanza il provvedimento, mentre rispondeva alle necessità del momento per non lasciare una parentesi nell'applicazione di una tassa, ha colto l'occasione per perfezionare tutto il sistema del tributo.

La 9ª Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione, riconoscendo l'opportunità di dare ormai una disciplina continuativa

alla imposta di fabbricazione e ravvisando il giusto fondamento delle sanzioni proposte contro i violatori delle norme legislative della materia, esprime parere favorevole alla conversione in legge del detto decreto-legge ».

Per questo la Commissione ritiene che il Senato possa approvare la proposta di conversione in legge.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale ».

All'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale ».